

11.º Manco la legittimazione del papa dà virtù ai legittimati di succeder nell' eredità , officj , dignità e beneficj laici presso di loro , ma solo abilita agli ordini sacri e beneficj ecclesiastici , senza pregiudicio però delle fondazioni , privilegi , costumi e costituzioni laiche.

12.º Nè questo può servire per farli capaci delle cose temporali , ma solo delle ecclesiastiche.

13.º Oltre a questo , non ha il papa autorità di rimetter ad uno l' emenda onorevole , se bene le condanne fossero del giudice ecclesiastico e contro un ecclesiastico.

14.º Nè può prorogar il termine delle esecuzioni de' testamenti in pregiudicio degli eredi , legatarj , creditori ed altri.

15.º Quanto ai legati , non è lecito ai pontefici poterli convertire in altro uso , ancora che *ad pias causas* , contro la disposizione del defunto , se non in caso o che il legato non si potesse adempire formalmente come è stato ordinato , o la necessità facesse far altramente , la quale però deve esser riconosciuta , e la cognizione appartiene al giudice laico , se non in quanto può portar il caso di coscienza , ch' è proprio del giudice ecclesiastico.

16.º Regola generale è anco che non può il papa dar permissione ad alcuno , che tenesse benefizj in quel regno , di poter testare dei frutti e beni dei benefizj contro le ordinanze e dritti reali , e contro i costumi delle provincie e dei paesi , nè impedire la successione agli eredi degli ecclesiastici in tutto o in parte dei loro beni , eziandio se fossero con quelli della chiesa acquistati , nè medesimamente nei frutti raccolti dai beneficiati innanzi la loro morte ; il che è per antica consuetudine stato sempre osservato.

17.º Saria nullo e irritato ancora se il papa dispensasse che alcuno potesse tener benefizj in quel regno contro le leggi , statuti , o costumi del paese , senza licenza del re.

18.º Tutte le licenze date dal papa per alienar i beni immobili dellè chiese non hanno effetto appresso di loro per causa utile , urgente , o necessaria che si fosse , nè sotto qualunque pretesto , per immaginabile che si sia , eziandio che i beneficj fossero esenti ed immediate sottoposti alla sede apostolica.